



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI

in persona del Giudice designato, dott.ssa Martina Castaldo

visto il ricorso depositato in data 08.04.2024 da [REDACTED] nato a [REDACTED]
[REDACTED], e [REDACTED] (R.C.)
[REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED] (R.C.) alla [REDACTED]
[REDACTED] n. 21 tramite l'O.C.C. in persona dei gestori della crisi dott. Fabio
D'Agostino, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 67 ss. CCII;

visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 13.06.2024 ai
sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli
artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione
forzata in quanto ritenuta idonea a pregiudicare la fattibilità del piano;

vista la relazione depositata in data 10.04.2024 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, per
come debitamente integrata in data 8.11.2024;

dato atto che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte di BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO rappresentata e difesa dall'avv. EMILIA FRANCESCA
ARTURI (RTRMFR60E59F416B) presso il cui studio in Cosenza alla Via Panebianco
n.326 ha eletto domicilio

esaminati gli atti del procedimento unitario n. 09-1/2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che *"il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]"*.

Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una
procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato
preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza
una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere

sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, fermo restando sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.

Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB).

Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, "di ausilio" al Tribunale.

Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.

Osserva

1. Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.

Più precisamente, i signori [REDACTED] hanno chiesto, nell'ambito di una procedura familiare, l'omologazione di un piano che prevede:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- il soddisfacimento del 55% del creditore ipotecario (a seguito di modifica della proposta intervenuta in data 08.11.2024) in 8 anni e 3 mesi;
- il soddisfacimento nella misura del 45% dei creditori chirografari con pagamento in un'unica soluzione.

Più nel dettaglio, la proposta prevede la messa a disposizione di euro 30.054,54 (oltre interessi) in 100 rate mettendo a disposizione una somma iniziale di euro 3.090,63 prevedendo:

- €. 1.324,55 in 5 rate mensili di € 264,91 per il pagamento in prededuzione del saldo del compenso Organismo di Composizione della Crisi;
- Pagamento in due soluzioni mensili dei debiti relativi alla Regione Calabria e al Comune di Siderno;
- €. 28.101,72 oltre interessi destinati al pagamento di BNL con le seguenti modalità: 100 versamenti mensili di € 311,60 da parte del [REDACTED] da corrispondere in rate mensili ai singoli creditori secondo i piani allegati;
- €. 1.276,47 oltre interessi destinati al pagamento del prestito personale collegato al mutuo

I ricorrenti, a garanzia del piano del consumatore in questione, propongono crediti liquidi ed esigibili, riscossi mensilmente e rappresentati dal reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato della [REDACTED] con il supporto della figlia [REDACTED] il tutto detratto quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia.

2. Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura.

Si ritiene, infatti, che entrambi i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatori e che versino in una situazione di sovraindebitamento, dal momento che non riescono, con il loro reddito, ad ottemperare al pagamento delle rate mensili del mutuo (motivo per cui è stata istaurata procedura esecutiva r.g. n. 26/2022), dovendosi anche considerare le spese necessarie per il mantenimento della famiglia.

Rispetto alle osservazioni formulate sul punto dal creditore BNL, si rileva che lo stesso, a seguito della modifica migliorativa del piano comunicata a cura dell'OCC (verificato anche il prezzo base raggiunto dall'immobile ipotecato a garanzia del mutuo), non sono pervenute ulteriori osservazioni.

3. Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso. Sempre il codice della crisi al comma seguente ha previsto che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 *bis* TUB non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Sul punto deve osservarsi che, per quanto concerne la diligenza, risulta che i debitori abbiano assunto le relative obbligazioni potendo contare su un reddito sufficiente dagli stessi percepito (ciò avendo riguardo al rapporto tra la prestazione delle garanzie per l'accensione dei finanziamenti e la situazione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti specificatamente riferita al momento del compimento degli atti medesimi, il tutto come risulta dalla relazione dell'OCC) e che si sono ritrovati, ciononostante, in una situazione di sovraindebitamento, ciò nonostante, pur in una situazione di difficoltà hanno provato a far fronte ai loro impegni senza aggravare la situazione con ulteriori finanziamenti per far fronte a quelli precedenti.

Così pure, rispetto al profilo della meritevolezza, tenuto conto di quanto già ricordato sulla portata dell'art. 69 CCII, deve ricordarsi come, il controllo demandato al Tribunale si sostanzia nella verifica della mancanza di frode, malafede o colpa grave, la quale ultima si identifica con la mancanza della diligenza richiesta al debitore ex art. 1176 c.c. ma nei limiti della colpa grave. In concreto, nel caso di specie, non pare potersi dedurre alcun elemento nel senso del difetto di meritevolezza in capo ai ricorrenti, tenuto conto sia del motivo dell'indebitamento, del reddito disponibile al tempo della contrazione del debito e delle cause del sovraindebitamento. Occorre poi ricordare come, il CCII, introduce un ulteriore elemento di cui il gestore della crisi è chiamato a dare atto nella propria relazione, vale a

dire quello relativo alla valutazione del merito creditizio del consumatore potendosi considerare comunque non grave la colpa del debitore nel caso in cui la condotta del soggetto finanziatore sia stata tale da rafforzare l'affidamento del primo sulla sostenibilità dell'impegno. Nel caso di specie, in assenza di altri e più specifici elementi, risulta che i debitori abbiano agito diligentemente e che gli istituti finanziari abbiano ritenuto gli stessi in possesso del merito creditizio, come peraltro rilevato nelle osservazioni agli atti.

4. Passando alla convenienza della proposta di ristrutturazione formulata dai ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria, la stessa appare evidente anche e soprattutto alla luce della evoluzione avutasi della procedura esecutiva (prima della sospensione della stessa) n. r.g. 26/2022, ove il prezzo base dell'ultima asta andata deserta era pari ad euro 41.301,56. Per tanto, il quantum offerto al creditore ipotecario BNL, di poco superiore all'eventuale offerta minima possibile per la successiva asta, garantisce una soddisfazione superiore a quella realizzabile con l'alternativa liquidatoria, garantendo anche una parziale soddisfazione anche degli altri creditori. Sempre in punto di convenienza, deve peraltro osservarsi come i ricorrenti, risultano proprietari in quota minima di immobili ricevuti per successione ereditaria, per tanto, non di evidente rilievo per la procedura.

5. Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che la [REDACTED] attualmente è occupata presso la Pizzeria/Ristorante "[REDACTED]" sita in Siderno, con un contratto a tempo indeterminato parttime di 16 ore settimanali e di circa [REDACTED] mensili mentre la figlia dei richiedenti risulta assunta presso [REDACTED] dal 01/06/2023 con un contratto a tempo indeterminato part-time, confermando l'attuale retribuzione di €. 754,89 mensili per 14 mensilità. Si ritiene, quindi, che tali redditi, contraddistinti da stabilità, siano perciò idonei ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.

6. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dei gestori della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che i gestori della crisi dovranno vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura. Con unica precisazione, alla luce dell'art 71 comma 4 CCII e delle osservazioni, sul punto, effettuate dal creditore

ipotecario BNL, che il compenso dell'occ quantificato in €.4.415,18, ai sensi dell'art. 16 DM 202/2014 venga accantonato (ferma restando la possibilità di ricevere acconti) nelle more dell'esecuzione del piano. Il giudice, così come previsto dalla norma, provvederà alla liquidazione finale del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto pattuito con il debitore.

7. Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettiva novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivi per dichiararne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, nella persona del Giudice Designato dott.ssa Martina Castaldo, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai ricorrenti [redacted] [redacted] [redacted] n. 21 tramite l'O.C.C. in persona dei gestori della crisi dott. Fabio D'Agostino in data 04.04.2024 e per come rimodulato in data 08.11.2024;

DISPONE

- i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
- ii) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;

AVVERTE

- i **creditori** che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i **ricorrenti** che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- i **gestori della crisi** che dovranno vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;

- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, **Pomologa potrà essere revocata** di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di **inadempimento degli obblighi previsti nel piano** o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA

- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data
21/01/2025

Il Giudice Designato

Dott.ssa Martina Castaldo